

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 48/2017

del 17 marzo 2017

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1812]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 176 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«177. **32016 R 1964**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 7).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017.

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 10.11.2016, pag. 7.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.